

R. P. n. 670

**COMUNE DI RUVO DI PUGLIA**  
*Provincia di Bari*  
**Settore "Qualità Urbana e Sicurezza Sociale"**  
**Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.**

Ordinanza n. 13 **4 APR. 2012**Prot. n. 6699 **4 APR. 2012**COMUNE  
DI RUVO DI PUGLIA

ARRIVO 24 APR. 2012

Prot. N. .... I.P.M.

ALBO PRETORIO

DAL 06-04-12AL 21-04-12

**OGGETTO:** principi in materia di esercizio delle attività commerciali.

## IL SINDACO

**Premesso che:**

- L'art. 3 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito con Legge 04/08/2006 n. 248 (nell'attuale formulazione conseguente alle modifiche /integrazioni apportate con D.L. 06/07/2011 n. 98 e D.L. 06/12/2011 n.201 e relative leggi di conversione n. 148/2011 e 214/2011) prescrive che le attività commerciali, come individuate dal D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, principio in vigore dal 1° gennaio 2012 ai sensi dell'art. 35 comma 7 del D.L. 98/2011;
- l'art. 4, 2° comma, lett. "d" ed "f", del D. Lgs. N. 114/98 opera esclusione dal campo di applicazione dei principi contenuti nel decreto medesimo, rispettivamente per le attività di vendita al dettaglio poste in essere dai produttori agricoli nonché per quelle poste in essere dagli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5 L. 443/85 e riguardanti i beni di produzione propria nei locali di produzione od in quelli adiacenti;
- l'art. 28, 12° comma, del D. Lgs. N. 114/98 demanda alla potestà Regionale la fissazione di indirizzi in materia di orari per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ferma restando la competenza in capo al Sindaco a determinare i medesimi;
- l'art. 18, 1° comma, della L.R. Puglia 24/07/2001 n. 18 stabilisce i principi ai quali devono attenersi i Sindaci nel determinare gli orari di esercizio del commercio su aree pubbliche;

**Visti** i provvedimenti con i quali, ante vigenza dei principi tracciati dall'art. 3 del D.L. n. 223/2006, erano stati determinati in questo Comune gli orari e le aperture delle attività commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di seguito riportati:

- Ordinanza Sindacale n. 121 del 14/12/2009 in materia di orari di attività e di aperture degli esercizi commerciali in area privata;
- Ordinanza Sindacale n. 37 del 15/09/2011 statuente deroghe alla chiusura infrasettimanale degli esercizi commerciali di vicinato – settore non alimentare (cartolerie) in determinati periodi dell'anno;
- Ordinanza Sindacale n. 67 del 05/05/1999 in materia di orari di attività degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- Ordinanza Sindacale n. 25 del 30/05/2011 che detta prescrizioni in materia di orari per lo svolgimento delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche di prodotti del settore alimentare con somministrazione degli alimenti e bevande a mezzo di negozi mobili (automarket);
- Il Regolamento Comunale del commercio su aree pubbliche, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 23/07/2010 ed, in particolare:
  - ) l'art. 11, 6° comma, recante principi in materia di orari di vendita nei posteggi fuori mercato e durante i giorni festivi per la vendita di frutta secca;
  - ) l'art. 12, 7° comma, recante principi per gli orari di vendita delle attività commerciali in forma itinerante;
  - ) l'art. 13, comma 7 e l'art. 25 in materia di orario di vendita nei mercati e nelle fiere;
  - ) l'art. 39 in materia di orari e giornate di svolgimento delle fiere;

**Ritenuto** di dover conformare gli strumenti Comunali di disciplina delle attività commerciali di vendita al dettaglio nonché dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande alle disposizioni vigenti, con ciò articolando adeguatamente tale disciplina in relazione alle diverse tipologie e forme di attività commerciali, in ragione:

1. Della esclusione dal campo di applicazione dei principi contenuti nel D. Lgs. N. 114/98 per le attività commerciali in area privata e su aree pubbliche da parte dei produttori agricoli (art. 4 D. Lgs. 18/05/2001, n. 228), nonché per le attività di vendita dei beni nei locali di produzione od in quelli adiacenti da parte degli artigiani iscritti nell'albo di cui all'art. 5 L. 443/85;
2. Della necessità di preordinare le fasce orarie di esercizio delle attività commerciali nei mercati, fiere e sagre che si tengono per lo più su strada per contemperarne l'esercizio alle esigenze della circolazione stradale;
3. Della necessità di contemperare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante alle esigenze della circolazione veicolare maggiormente avvertite (per la concentrazione di più intensi flussi di traffico) in fasce orarie pomeridiano/serali;

**Visto** il D. Lgs. 13/03/1998, n. 114 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 3 della Legge 04/08/2006, n. 248 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge Regionale Puglia 24/07/2001, n. 18 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 50 del D. lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Informata e sentita l'Associazione di categoria Ascom Confcommercio – Sezione di Ruvo di Puglia,

## ORDINA

- 1) Le attività commerciali in “area privata” non sono tenute al rispetto degli orari di apertura e di chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva , nonché all'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio;
- 2) I pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti al rispetto degli orari di apertura e di chiusura , nonché all'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, potranno essere predisposti programmi di apertura per turno (specie durante i mesi estivi – art. 8, 5° comma, della Legge 25/08/1991, n. 287);

3) Le attività commerciali su area pubblica:

-) su posteggio:

a) nei mercati osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 07,00 alle ore 14,00 dei giorni di svolgimento. Nelle sagre e fiere osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 07,00 alle ore 23,00 dei giorni di loro svolgimento; orari di esercizio diversi (più limitati) potranno essere imposti con i provvedimenti di autorizzazione e disciplina del traffico adottati in relazione a singole sagre e fiere;

b) in posteggi fuori mercato:

- per la vendita di frutta secca ovvero di altri prodotti e generi in ricorrenza di festività, osserveranno il seguente orario di esercizio limite:dalle ore 08,00 alle ore 14,00;
- per la vendita di beni ovvero generi diversi da quelli precedenti, osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali;
- per la vendita di prodotti alimentari, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande (con auto market), osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 17,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni;

-) in forma itinerante, osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali: Se trattasi di attività di vendita di prodotti alimentari, congiuntamente alla somministrazione di alimenti e bevande (con auto market), osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 10,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni;

4) Le attività di vendita diretta al dettaglio da parte dei produttori agricoli:

- a) in mercati, sagre e fiere, osserveranno il medesimo orario stabilito al precedente punto sub 3 A;
- b) in posteggi fuori mercato, osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali;
- c) in area privata, osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
- d) in forma itinerante, osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08,00 alle ore 13,00 dei giorni feriali;

5) Le attività di vendita dei prodotti di produzione propria da parte degli artigiani nell'ambito dei locali di produzione ovvero di quelli ad essi adiacenti (rosticcerie e pizzerie artigiane, produttori di pasta fresca, di latticini, di pane etc.), osserveranno il seguente orario di esercizio limite: dalle ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 17,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni;

L'esercente le attività sub "1" e sub "2" è tenuto, comunque, a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura, l'eventuale giornata di riposo infrasettimanale e l'eventuale chiusura domenicale e festiva tramite cartelli o altri mezzi idonei di informazione visibili dall'esterno.

### **STABILISCE**

Vengono abrogati i provvedimenti in premessa richiamati, nonché ogni altra Ordinanza di disciplina della materia in contrasto con le disposizioni recate dalla presente;

Restano disapplicate le disposizioni contenute in ulteriori altri provvedimenti Comunali in contrasto con i generali principi sanciti dalle disposizioni Normative in premessa richiamate.

### **SANZIONI**

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno soggette a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., fatti salvi i casi di violazioni previste da disposizioni legislative .

L'organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative è individuato, ai sensi dell'art. 17 L. 24/11/1981, n. 689, nel Dirigente del Settore Qualità Urbana e Sicurezza Sociale.

### **DISPONE**

L'invio della presente Ordinanza:

- All'Associazione di categoria ASCOM Confcommercio, affinché ne possa divulgare notizia;
- Al Comando di Polizia Locale/Municipale ed alla locale Stazione Carabinieri, per i dovuti controlli;

La pubblicazione della presente Ordinanza:

- All'albo Pretorio Comunale;
- Sul sito web Comunale.

### AVVERTE

Contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Bari entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, E 4 APR. 2012



Il SINDACO  
Ins. Vito Nicola OTTOMBRINI

### COMUNE DI RUVO DI PUGLIA PROVINCIA DI BARI

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 670 Reg. Pubbl.

Io sottoscritto messo comunale certifico l'avve-  
nuta pubblicazione del presente provvedimento  
all'Albo Pretorio del Comune dal 6-4-2012  
al 21-4-2012

Ruvo di Puglia, 23-4-2012

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Data: 23/04/2012)

Il messo comunale